

ALLEGATO A

Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica, in base alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed alla luce dei Criteri Tecnici approvati da ISPRA ai sensi dell’art. 7 dello stesso, e modalità di applicazione del tributo di cui alla L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.

▪ Premessa

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.36 del 2003, attuativo della Direttiva Comunitaria “Discariche” 1999/31/CE, l’applicazione del principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento ha suscitato un ampio ed acceso dibattito interpretativo, trasposto successivamente in una serie di disposizioni volte a disciplinarne l’attuazione.

Si deve precisare come risulta assolutamente chiaro l’obiettivo generale perseguito dall’obbligo di trattamento, contenuto nell’ articolo 1 della direttiva discariche 1999/31/ CE e trasposto nell’articolo 1 del D.Lgs.36/2003, ovvero quello di *“introdurre misure volte a prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo vita della discarica”*.

Analogamente non è equivoca la definizione di trattamento riportata nell’articolo 2 dello stesso decreto, che individua *“i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”*.

Viceversa, fino al 2016, sono risultate non disponibili puntuali indicazioni circa le tipologie ed i risultati delle attività di trattamento, in termini di caratteristiche fisico/chimiche del rifiuto e, per conseguenza, la determinazione delle casistiche per le quali, accertato il sussistere delle medesime caratteristiche, il trattamento può ritenersi non necessario, in applicazione del disposto dell’art. 7 c.1 lettera b) del D. Lgs.36/2003.

La materia è stata nel tempo oggetto dei seguenti documenti:

- Circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
- Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8.2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;

La Circolare del Ministero dell’Ambiente intervenuta nel mese di Agosto 2013, stabilendo il termine dell’efficacia della precedente Circolare U.prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009, ha precisato, in particolare, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di infrazione n.2011/4021 circa i contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare, che la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento previsto dall’art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso dall’art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

La Circolare ha inoltre chiarito, per quanto concerne la natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento, che le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del D. Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile

le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Da ultimo la [legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha introdotto con l'art.48 una disposizione che modifica l'articolo 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, affidando all'Istituto Superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Il Documento ISPRA "CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221", pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 7 dicembre 2016, completa nel senso indicato la disciplina del trattamento propedeutico al conferimento in discarica, fornendo specifici criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ai fini della valutazione dell'efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso.

Occorre inoltre richiamare per gli effetti diretti ed indiretti determinati nella materia in esame il contenuto del D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE, che ha abrogato il previgente D.M. 3.8.2005

Da sottolineare, infine, a completamento del quadro giuridico sul tema in oggetto, i contenuti di due importanti pronunce giurisprudenziali che hanno fatto luce sull'aspetto relativo alla qualificazione giuridica dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento.

In particolare la **Sentenza del Consiglio di Stato 5242/2014**, precisato che *"la mancata stabilizzazione della frazione umida trito-vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico - fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente, se non più problematico, dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato"*, ha specificato come *"al rifiuto derivante da un'operazione di trattamento possa essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto"*. Pertanto, preso atto che non è dato ritrovare nella disciplina comunitaria e nazionale quali operazioni di trattamento producano un nuovo rifiuto, occorre riferirsi alla modifica che la natura o la composizione del rifiuto subiscono in conseguenza della operazione di trattamento.

La **Corte Costituzionale con Sentenza n.101/2016** giudicando in merito alla legge regionale n.35/2014 della Regione Lombardia che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del D.L. n.133/2014 riconduceva alla nozione di rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, ha ritenuto tale inclusione illegittima per contrasto con il D.Lgs.152/2006 che all'art.184, c.3, lett. g, stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti debbano essere compresi nella categoria dei rifiuti speciali.

Alla luce di quanto sopra riportato, il presente documento, a titolo di revisione ed aggiornamento dei contenuti delle precedenti D.G.R. n.1361/2007, D.G.R. n.1293/2014 e D.G.R. n.1615/2014, definisce le linee guida, attuative dei principi del D.Lgs. n.36/03, al fine di uniformare sotto il profilo tecnico ed amministrativo le attività propedeutiche al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di discarica presenti sul territorio ligure.

Trattamento ai fini della ammissibilità dei rifiuti in discarica

Occorre preliminarmente richiamare le previsioni del D.M. 27/9/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti

in discarica” (e ss. mm. ed ii. di cui al D.M. 24/6/2015), in merito al tema della ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Per trattamento s'intendono:

i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento non è necessario per:

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.36/2003, non riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Obiettivi del trattamento

Come sopra specificato, il D.Lgs n.36/2003 ed il successivo D.M. 27/9/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e ss.mm.ii. non indicano i sistemi di trattamento da adottarsi in relazione alle singole tipologie dei rifiuti, ma, alla luce del complesso di indicazioni derivanti dalle Circolari Ministeriali e del Documento ISPRA del 2016, richiamato in questa sede per le sezioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani, è possibile individuare linee di indirizzo rivolte a conseguire una razionalizzazione del sistema gestionale dei rifiuti nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale.

Occorre premettere che le finalità alla base del principio del trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica trovano la prima fondamentale risposta nelle azioni di carattere preventivo volte all'intercettazione ed avvio a recupero delle frazioni di rifiuto che determinano gli impatti ambientali più significativi.

In tal senso si richiamano le indicazioni contenute nel **Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica**, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004, gli obiettivi posti al centro del **Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con DCR n.14/2015** che prevede di massimizzare l'intercettazione alla fonte della frazione organica del rifiuto urbano al fine di avviarla a recupero per ottenere un compost di qualità, nonché le previsioni attuative dei **Piani d'area provinciale e metropolitana** in fase di approvazione.

Il Piano regionale, in particolare, oltre a prevedere il fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato prodotto, definisce la necessità di impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta in modo differenziato e fissa obiettivi di intercettazione di tale frazione pari al 32% del totale della raccolta differenziata al 2020. Tenuto conto della impostazione strategica del documento, orientata a massimizzare la destinazione a recupero di tale frazione, risulta tuttavia necessario, relativamente alla quota di rifiuto destinato a smaltimento residuale, definire i parametri per garantire il rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva “Discariche”. Ciò assume valenza ancora più rilevante in una fase come quella transitoria che prelude alla realizzazione degli impianti pianificati per il trattamento della frazione organica differenziata, nella quale è previsto un utilizzo ancora significativo degli impianti di discarica preceduti da sistemi di trattamento dedicati.

Rifiuti urbani differenziati

A queste considerazioni riferite alla frazione organica si raccorda, in termini più generali, il documento ISPRA, laddove, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del D.Lgs.152/2006 relative alla gerarchia di trattamento (art.179), alla raccolta differenziata (art.181 c.4) ed allo smaltimento (art.182), individua l'intento del legislatore di evitare lo smaltimento in discarica, privilegiando forme di gestione rivolte al riciclaggio ed al recupero, per i rifiuti urbani identificati dal CER capitolo 20 presenti nella seguente tabella, restando ammissibili al conferimento in discarica unicamente gli scarti derivanti dal loro trattamento.

Rifiuti urbani da raccolta differenziata⁽¹⁾

Codice CER	Descrizione
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200117*	prodotti fotochimici
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200137*	legno, contenente sostanze pericolose
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti misti ⁽²⁾

Note: ⁽¹⁾alla raccolta differenziata concorrono anche alcune tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi, i RAEE, le pile e gli accumulatori) per le quali sono previsti espliciti divieti di smaltimento in discarica

⁽²⁾nel caso di rifiuti ingombranti classificati con il codice 200307 non destinabili a operazioni di recupero deve essere comunque garantita, prima dell'avvio in discarica, l'effettuazione di un'operazione di selezione/ cernita finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili.

Trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dal circuito urbano, ISPRA individua il parametro che misura la stabilità biologica di un rifiuto, ovvero il grado di decomposizione della sostanza organica a più alta degradabilità, nell'*indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP)* richiamato nelle Linee Guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui al DM 29 gennaio 2009: l'IRDP, posto pari a $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ a fine fase di biossidazione attiva e a $700 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ al termine della fase di maturazione, è utilizzato come misura della degradazione della sostanza organica.

Valori superiori evidenziano, infatti, la necessità di completare il trattamento della frazione umida sottoponendola ad un più efficace processo di stabilizzazione al fine di portare il valore dell'IRDP al disotto dei limiti sopra indicati.

Il trattamento dei rifiuti urbani dovrà, pertanto, essere finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche, come nel caso dei processi di tipo aerobico, o alla stabilizzazione del substrato organico attraverso i processi di idrolisi metanogenesi e acidogenesi, come nel caso dei trattamenti di tipo anaerobico.

Il trattamento deve essere anche finalizzato a ridurre la pericolosità del rifiuto e a separare le frazioni recuperabili; ne consegue che anche la cernita, la triturazione, e la separazione sono operazioni di trattamento astrattamente idonee a modificare le caratteristiche dei rifiuti, anche da pericolosi a non pericolosi, e a favorirne lo smaltimento in discarica in condizioni di sicurezza. In particolare, la separazione di alcune tipologie di rifiuti urbani quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti della raccolta selettiva dal flusso dei rifiuti avviati in discarica contribuisce alla riduzione della concentrazione di sostanze pericolose nei rifiuti avviati a smaltimento.

Applicazione dei parametri di trattamento alla realtà ligure

Tenuto conto della realtà ligure, nella quale i risultati di raccolta differenziata non risultano conformi agli obiettivi fissati dal d.lgs.152/2006 (38,63% al 2015 a fronte del previsto 65%) in particolare per la presenza della frazione organica, con la conseguente necessità di applicare processi di trattamento al rifiuto indifferenziato al fine di ottenere frazioni aventi le caratteristiche richieste per l'ammissione a smaltimento in discarica, risultano di particolare rilevanza ai fini di valutare l'ammissibilità in discarica del rifiuto le indicazioni del documento ISPRA di seguito riportate.

A. Rifiuti prodotti da trattamenti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità

La valutazione del parametro IRDP al valore $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ è individuata quale condizione al fine di valutare l'ammissibilità dei rifiuti derivanti da processi di trattamento indicati in tabella seguente :

Codice CER	Descrizione
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

B. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti

B.1 Sottovaglio

Per quanto riguarda le frazioni c.d. di sottovaglio, che presentano caratteristiche di biodegradabilità simili a quelle delle frazioni richiamate nella tabella di cui al punto precedente, quali quelle **derivanti da impianti di trattamento meccanico biologico funzionali ad impianti di discarica, per analogia la condizione di ammissibilità è individuata nel parametro IRDP al valore 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹.**

B.2 Sopravaglio

Per le frazioni c.d. di sopravaglio derivanti da un processo di trattamento meccanico dei rifiuti urbani, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del trattamento stesso, si prescrive la valutazione del contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica.

Ai fini dell'ammissibilità, il contenuto di tale materiale deve essere minimo, e comunque inferiore al 15%.

La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.

Si ritiene pertanto possibile individuare, sulla base delle Linee guida ISPRA sopra richiamate per gli aspetti di interesse, i risultati da conseguire a fronte dei diversi tipi di trattamento sul rifiuto indifferenziato propedeutici al conferimento in discarica.

TRATTAMENTO A DIFFERENZIAZIONE DI FLUSSI

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE	Risultato del trattamento
<i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i>	<i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i>	<i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i>
<i>Processo di pretrattamento meccanico</i>	<i>Ottenimento di frazione "secca" (sovvallo) e frazione "umida" ad alta fermentescibilità (sottovaglio)</i>	<i>Sovvallo</i> <i>Contenuto di materiale organico putrescibile minimo e comunque inferiore al 15%.</i>

<p><i>Processo di stabilizzazione della frazione umida</i></p>	<p><i>Trattamento frazione umida tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di bioossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in discarica (depuratori percolato, ecc...) dovrà essere dimostrato che detti impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e raccolta dalle acque reflue di processo e coperte dagli agenti atmosferici.</i></p>	<p><u>Sottovaglio</u></p> <p><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹</i></p>
--	--	--

TRATTAMENTO A FLUSSO UNICO

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE	Risultati trattamento
<p><i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i></p>	<p><i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i></p>	<p><i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i></p>
<p><i>Processi di stabilizzazione dell'intera massa in impianto dedicato</i></p>	<p>Tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico mediante aereazione della massa.</p>	<p><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹</i></p>

Modalità per la verifica dei risultati del trattamento

Le modalità per le verifiche degli indicati risultati del trattamento sul rifiuto saranno determinate puntualmente nei singoli provvedimenti autorizzativi, sulla base dei seguenti indirizzi.

- Analisi sul rifiuto indifferenziato

Al fine di verificare l'efficacia dei processi di selezione delle frazioni riciclabili è necessario procedere ad analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato conferito in discarica, distinguendo la sua composizione sulla base delle seguenti frazioni ed in conformità, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, alle linee guida che Arpal provvederà a definire e pubblicare sul proprio sito internet.

MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO IN INGRESSO

DATA:	Sito di analisi:				
Responsabile Campionamento:					
Comuni di provenienza:					
Quantità in peso (kg) del campione					
Condizioni atmosferiche giornata precedente					
Condizioni atmosferiche giornata odierna					
Frazione		Kg	Kg ingombranti	Totale	%
Organico	da cucina				
	da giardino				
	Totale				
Carta recuperabile	Carta stampata				
	Imballaggi in carta/ Cartone				
	Imballaggi cellulosici poliaccoppiati				
	Totale				
Carta non recuperabile	Scontrini, carta oleata, ecc				
	Fazzoletti, carta cucina ecc (frazione putrescibile)				
	Totale				
Metalli	Imballaggi metallici				
	Altri metalli				
	totale				

Plastica recuperabile	Imballaggi in plastica				
	Altra plastica recuperabile				
	Totale				
Plastica non recuperabile					
Legno	Imballaggi in legno				
	Altro legno				
	Totale				
Legno non recuperabile					
Vetro					
Inerti					
Pannolini					
Tessile e cuoio					
RAEE					
RUP					
Frazione fine <20mm					
Resto cernita*					
Altro non classificabile					
Totale					

* inferiore al 5% del peso totale del campione

Il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sarà costituito da (Codici CER):

19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero

19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall'intercettazione dei rifiuti pericolosi

19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento

19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico)

19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico)

19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico);

Le frazioni rappresentate dal sottovaglio e dal sopravaglio saranno verificate sulla base dei seguenti parametri analitici:

- **Sottovaglio**

Misurazione dell'IRDP

Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/

TS 11184, può essere attuata una delle due sue seguenti procedure:

- un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$, con un'analisi di conformità condotta secondo la procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure
- quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che deve risultare inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$, è calcolato come media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non superiore al 20%.

- Sopravaglio

Analisi Merceologiche

I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o altre norme tecniche di riferimento.

La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: *putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.*

Le analisi merceologiche sul sopravaglio dovranno essere riferite alle seguenti frazioni e, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, compresi eventuali fattori correttivi, dovranno conformarsi alle linee guida che Arpal provvederà a definire entro 60 giorni e pubblicare sul proprio sito internet.

Tale determinazione è valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o secondo le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del rifiuto, in funzione delle diverse realtà territoriali.

Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4.

Nel caso si riscontrino uno o più superi rispetto all'indicato obiettivo del 15% i provvedimenti autorizzativi devono indicare le misure correttive da applicare in relazione al caso specifico (a titolo di esempio: intensificazione della frequenza di analisi rispetto a quanto sopra indicato).

MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA DEL SOPRAVAGLIO

DATA:		
Responsabile Campionamento:		
D a t i impianto	Ragione Sociale:	
	Dimensione vaglio (mm)	
	Lunghezza sistema vagliatura (m)	
	Velocità di rotazione	
Quantità in peso (kg) di campione		
Condizioni atmosferiche giornata precedente		
Condizioni atmosferiche giornata odierna		

Frazione		Kg	%
Organico putrescibile	Putrescibile da cucina		
	Putrescibile da giardino		
	Altre frazioni organiche: fazzoletti di carta e simili, carta cucina, ecc.		
	Totale organico putrescibile*		
Metalli	Imballaggi metallici, metalli		
Carta recuperabile	Giornali, carta stampata, imballaggi in carta e cartone, imballaggi celluloseici poliaccoppiati		
Altra carta non recuperabile	Carta oleata, scontrini ecc.		
Plastica	Imballaggi in plastica, plastica		
Legno	Legno e imballaggi in legno		
Tessili	Tessili naturali e sintetici		
Vetro			
Altro non classificabile			
Resto cernita**			
Frazione fine <20mm			
TOTALE			

* valore di riferimento conforme se inferiore al 15%

** inferiore al 5% del peso totale del campione

Approvazione impianti e modalità trattamento

Il regime autorizzativo relativo alle operazioni di trattamento è quello ordinario previsto dagli artt. 208 e succ. ovvero dagli artt. 29 bis e successivi del D.Lgs. n.152/06.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo alle operazioni di trattamento da parte della Provincia o Città Metropolitana, il gestore della discarica presenta un'istanza in cui viene indicato il tipo di trattamento prescelto, in conformità alle presenti linee guida, ed il cronoprogramma relativo all'avvio delle operazioni di trattamento.

La Provincia o Città Metropolitana, in sede di rilascio o integrazione dell'autorizzazione, determina la data di avvio delle attività di trattamento e, qualora sia necessario, le modalità transitorie di gestione dei rifiuti da applicarsi fino alla data di effettivo avvio delle previste operazioni di trattamento.

Gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, non ancora esistenti dovranno essere progettati ed autorizzati al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B.

Per gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, già esistenti, le Province o Città Metropolitana, in sede di integrazione della autorizzazione vigente, stabiliranno le modifiche strutturali e/o gestionali necessarie al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B definendo un relativo periodo transitorio per l'entrata a regime.

Le operazioni di trattamento non sono sottoposte a V.I.A. qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono strettamente funzionali all'impianto di discarica;
- non comportano ampliamenti della superficie della discarica.

Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex L. 549/95 e L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.

La frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, *resta sottoposta al versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla L.R. 23/2007.*

Alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare Ministero Ambiente 2013 che impone la separazione secco/umido e la successiva stabilizzazione della componente umida, non risulta compatibile con il quadro normativo così interpretato il regime fiscale agevolato per tali operazioni, riferite all'esercizio ordinario della discarica, previsto in origine dalla D.G.R. 1361/2007.

In tal senso la modifica della legge regionale 23/2007 che disciplina il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, apportata con l.r.16/2016 prevede la sottoposizione al tributo in ragione di €15/tonnellata per i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento che vengano abbancati in discarica.

Il tributo viene applicato in ragione del peso dei rifiuti a valle delle operazioni di trattamento, pertanto le modalità gestionali degli impianti di discarica dovranno essere adeguate ad effettuare *una doppia pesatura del rifiuto*, una all'ingresso all'impianto, ed una successiva alle operazioni di trattamento.

Copertura superficiale finale della discarica

A fronte del mutato quadro legislativo, risulta comunque compatibile la misura, già prevista dalla D.G.R. 1361/2007 che prevede l'esenzione dal tributo speciale per il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento utilizzato in discarica quale materiale di copertura finale (capping) in conformità con le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo. In tale caso, infatti, collocato al di fuori dell'ambito di esercizio ordinario della discarica, l'utilizzo dello stabilizzato può avere una funzione sostitutiva rispetto a materiali di altra provenienza (terra).

L'uso del biostabilizzato come copertura finale è ammesso qualora vengano rispettati i limiti sotto riportati, nonché le caratteristiche fissate nell'Allegato 1 del d.lgs.36/2003 e a condizione che lo stesso venga miscelato a terreno nella proporzione del 50% e utilizzato come primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza.

Indice di respirazione potenziale ($\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$)	≤ 1.000
Metalli (mg/kg di sostanza secca)	I limiti previsti dalla tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti (% peso)	≤ 15
Plastica (% peso)	≤ 5
Vetro (% peso)	≤ 10
Umidità (% peso)	≤ 50
Granulometria (mm)	≤ 50

Su questo primo strato dovrà essere posto un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza, elevabile in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per la discarica.

L'utilizzo del rifiuto trattato dovrà essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa, che deve prevedere la applicazione dei sotto indicati strumenti di verifica periodica sul rispetto dei parametri indicati.

Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato per copertura superficiale finale

Il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura superficiale finale dovrà essere sottoposto a una caratterizzazione di base secondo le frequenze ed i criteri tecnici sopra indicati per la caratterizzazione del sottovaglio.

Il campionamento dovrà essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e dovrà essere inoltre effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alla precedente tabella per un lotto rappresentativo, pari ad almeno 500-1000 t.

Nel rispetto di tali condizioni, al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica è tenuto a presentare alla Città Metropolitana o Provincia, ed al Settore Gestione Integrata rifiuti della Regione Liguria, un'autocertificazione redatta su modulo di cui al Sub Allegato A 1 delle presenti linee guida.

Applicazione dell'onere di servizio di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999 (Burl n. 3 del 26.2.2003)

Ai fini dell'applicazione dell'onere di servizio, introdotto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999, che i gestori degli impianti devono versare al Comune ove gli stessi sono siti, l'attivazione di operazioni di trattamento conformi alle presenti linee guida, consente la applicazione dell'onere di servizio nella misura ridotta prevista per il conferimento di rifiuti previo trattamento.

Sub ALLEGATO A 1

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DA TRASMETTERE, ALLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA, ED AL SETTORE ARIA, CLIMA E RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA, AL FINE DI POTER USUFRUIRE PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA, DELLA ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 e ss..mm.ed ii.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a -----

(cognome) (nome)

Nato/a a ----- (-----) il ----- (luogo) (prov.) (data)

residente a ----- (-----) in -----

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica di

Al fine di usufruire della ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI copertura finale della discarica

DICHIARA

quanto segue:

Ragione sociale: -----

Indirizzo della sede legale: -----

Indirizzo della sede operativa: -----

Estremi del provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa,: -----

Tempistica delle operazioni di copertura -----

Descrizione del processo di trattamento da cui deriva il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura finale: -----

Indicazione dei quantitativi annui di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento destinati ad operazioni di recupero

Codice Cer	Quantitativo	Indicazione della operazione/impianto di provenienza del rifiuto biostabilizzato

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta dal responsabile tecnico del succitato impianto in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.